



**PROVINCIA DI COMO**

**UFFICIO TECNICO**

**SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA'  
PREVENZIONE - ESPROPRI - CONCESSIONI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**DEI SERVIZI DI VIABILITA' INVERNALE**

**LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

**PERIODO OTTOBRE 2010 -MAGGIO 2013**

## **ART. 1**

### **Oggetto dell'Appalto**

Il presente capitolato comprende le prescrizioni tecniche e normative per l'appalto dei servizi di viabilità invernale riferito alle strade provinciali ed ex statali trasferite al demanio provinciale, o tronchi delle stesse.

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture occorrenti per mantenere percorribili, nonché sgombre da neve e/o ghiaccio, le strade appartenenti al demanio provinciale durante il periodo invernale (1 ottobre – 15 maggio), come meglio specificato nel successivo art. 3.

Trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria trova applicazione il Titolo II – Parte II D.Lgs. 163/2006.

## **ART. 2**

### **Ammontare dell'Appalto**

Stante la particolare natura del servizio, causata dalla variabilità del clima, non è possibile fissare l'importo preliminare e globale delle forniture e delle prestazioni.

## **ART. 3**

### **Descrizione sommaria delle prestazioni e delle forniture**

Le prestazioni, le forniture ed i servizi che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dall'Amministrazione:

- sgombero di neve dalle carreggiate e dalle banchine stradali eseguito con lame, turbine e vomeri montate su veicoli;
- spargimento di cloruri, graniglie e sabbie sulle carreggiate stradali;
- carico e scarico da automezzi di cloruri, inerti e materiali vari connessi con il servizio di viabilità invernale;
- sgombero delle carreggiate stradali da frane e/o valanghe;
- lavori accessori connessi con gli interventi di viabilità invernale;
- fornitura di cloruri e/o materiali connessi con il servizio di viabilità invernale,

## **ART. 4**

### **Esecuzione dei servizi**

La Ditta assegnataria e/o aggiudicataria s'impegna ad eseguire gli interventi indicati al precedente art. 3 lungo le strade o tronchi di esse. In ogni caso, per esigenze connesse con cause di urgenza, ad insindacabile giudizio e su richiesta dell'amministrazione, i medesimi interventi dovranno essere svolti anche su strade o tronchi di esse, limitrofi a quelli contemplati nella lettera d'invito. Il pagamento delle relative prestazioni sarà effettuato alle medesime condizioni applicate per il contratto principale.

Allo stesso modo la Ditta assegnataria e/o aggiudicataria del servizio nulla può eccepire se per esigenze connesse con cause di urgenza, ad insindacabile giudizio e su richiesta dell'Amministrazione, saranno fatte intervenire altre Ditte a supporto di quella aggiudicataria per l'espletamento di servizi connessi con il presente appalto.

## **ART. 5**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Formano parte integrante del contratto questo Capitolato Speciale d'appalto con l'Elenco dei Prezzi Unitari.

## **ART. 6**

### **Servizi eventuali non previsti**

Per l'esecuzione dei servizi, prestazioni e lavori accessori non previsti e per i quali non si abbiano, nell'Elenco di cui all'art. 19, i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art.136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 utilizzando quale prezzario di riferimento quello della manutenzione ordinaria del tronco di strada oggetto dell'appalto vigente, ovvero, a scelta dell'Amministrazione, si procederà in economia con mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa a norma dell'art. 143 dello stesso D.P.R. 554/1999.

## **ART. 7**

### **Subappalto e cottimo**

Le imprese, le associazioni, i consorzi assegnatari e/o aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio i servizi e le forniture comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è regolato dall'art. 18 della legge n°55/90 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito indicato.

Tutti i servizi sono subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedano per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve e spargimento cloruri, questo è subappaltabile per una misura percentuale non superiore al 30%. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni.

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'appaltatore trasmetta la certificazione o autocertificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e l'assenza in capo allo stesso delle cause di esclusione previste dall'art. 12 D.Lgs. 157/95, n° 575 e successive modificazioni;
- che in capo al subappaltatore non ostino i divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/05/65 e successive modificazioni.

La Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'impresa assegnataria e/o aggiudicataria l'importo dei servizi espletati fatto obbligo alla medesima di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'impresa assegnataria e/o aggiudicataria deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'assegnazione e/o aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (DURC).

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione **circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo**. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione dei servizi e delle forniture affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **Obblighi dell'Appaltatore titolare del contratto**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali nei confronti dell'Ente appaltante e ne risponde in solido anche per quanto riguarda le maestranze delle Imprese subappaltatrici. Esso effettua nei confronti delle Imprese subappaltatrici tutti quei controlli necessari a verificare il rispetto delle norme di Legge contrattuali: In particolare l'Appaltatore deve segnalare il subappalto agli Enti assicurativi e previdenziali, con il nominativo delle imprese subappaltatrici, al momento dell'avvenuta autorizzazione del sub appalto e comunque al momento che le imprese subappaltatrici inizino il lavoro ad esse appaltato, ed a richiedere ai suddetti Enti l'attestato di regolarità dei versamenti contributivi ad ultimazione dei lavori del sub appalto.

## **ART. 8**

### **Consegna dei servizi**

L'Impresa s' impegna ad attivare il servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione, anche in attesa di perfezionare il relativo contratto, e comunque durante i periodi invernali dall'1 ottobre 2010 al 15 maggio 2013.

## **ART. 9**

### **Svolgimento delle prestazioni**

Tutti i servizi, oggetto dell'appalto, devono essere svolti con tempestività, seguendo con attenzione l'evolversi dei fenomeni meteorologici, avviando le operazioni di sgombero non appena inizi a nevicare e le operazioni di spargimento di cloruri ed inerti non appena le condizioni termoigrometriche lo richiedono; salvo diversa disposizione ricevuta nel frattempo dal personale che rappresenta la Provincia di Como.

I lavori si devono svolgere secondo le disposizioni del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza. In assenza di tale personale sul posto, la ditta deve comunque procedere, attivandosi quando le condizioni climatiche lo richiedono.

Nel caso in cui l'appaltatore non fosse contattato dal personale responsabile della Provincia di Como, avendo riscontrato fenomeni meteorologici che richiedano il tempestivo intervento, lo stesso previo contatto telefonico al personale suddetto, dovrà intervenire ed espletare tutte le operazioni necessarie alla finalità del presente contratto di appalto.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine d'esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle condizioni meteorologiche, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **ART. 10**

### **Ordini dell'Amministrazione**

Data la particolare natura del servizio da svolgere, gli ordini di servizio dell'Amministrazione possono essere trasmessi all'appaltatore mediante telegramma, telefax, lettera Raccomandata con A.R. oltre che, tramite propri rappresentanti, per via telefonica o verbale. Prima dell'avvio del servizio stesso l'Amministrazione comunicherà ad ogni impresa assegnataria e/o aggiudicataria i nominativi ed i recapiti, anche telefonici, dei propri rappresentanti da cui ricevere disposizioni in merito.

Tale servizio verrà svolto dal personale della Provincia solo nell'ambito dell'orario di lavoro.

L'impresa si impegna a svolgere il servizio, in mancanza del personale provinciale, in piena autonomia e responsabilità.

## **ART. 11**

### **Personale dell'Impresa**

### **Disciplina nell'espletamento del servizio**

### **Prevenzione infortuni**

L'appaltatore è obbligato ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'osservanza delle norme di Legge circa la prevenzione infortuni è estesa alle prescrizioni che potranno intervenire in corso d'appalto.

La presenza di estranei ai lavori non è ammessa sui mezzi impiegati; della disciplina e della sicurezza del servizio è responsabile l'appaltatore.

E' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. Inoltre deve esigere l'impiego delle attrezzature antinfortunistiche da parte dei propri dipendenti, ricadendo ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni sull'Impresa stessa, sollevati ed indenni la provincia di Como nonché il personale preposto alla sorveglianza nell'esecuzione dei servizi.

Tali direttive valgono anche per eventuali imprese subappaltatrici impegnate nel servizio.

I costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 327/2000 e non soggetti a ribasso sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari accanto ad ogni singola voce.

## **ART. 12**

### **Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio**

L'Impresa, prima dell'attivazione del servizio deve nominare un proprio rappresentante. Tale rappresentante deve avere titolo di delega idoneo a ricevere e sottoscrivere ordini che potranno essergli impartiti durante le operazioni di viabilità invernale.

Resta prescritto che, al fine di far fronte ad interventi tempestivi anche nei casi di emergenza, il rappresentante dell'impresa è obbligato a permanere nell'ambito della zona di espletamento del servizio per ricevere senza ritardo le disposizioni della provincia di Como e che a dette disposizioni ottemperi con la massima immediatezza e con la più diligente cura. Il nominativo ed il recapito, anche telefonico, di tale rappresentante deve essere comunicato al momento dell'aggiudicazione del servizio.

## **ART. 13**

### **Tempo utile per l'esecuzione dei servizi**

### **Penalità per ritardi**

Il tempo contrattuale di svolgimento dei servizi è fissato dall'**1 ottobre 2010 al 15 maggio 2013**. Durante i periodi invernali (1° ottobre – 15 maggio), la Ditta assegnataria e/o aggiudicataria, deve essere sempre pronta ad intervenire, con immediatezza, non appena le condizioni meteorologiche sulla zona lo richiedano salvo diverse disposizioni da parte del personale addetto della Provincia di Como. Gli interventi

contemplati nel servizio devono essere svolti qualunque sia il giorno; sia esso feriale che festivo, il periodo della giornata, sia in ore diurne che notturne, e le condizioni meteorologiche.

Per determinati interventi (disgaggio o sgombero di materiali e in genere per qualsiasi lavoro che interessi l'incolumità della circolazione e la sicurezza del corpo stradale e comunque richieda di essere eseguito entro un dato periodo di tempo e con urgenza) l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio, fissare, un congruo tempo utile sia per intervenire sul luogo interessato che per eseguire gli interventi stessi.

In caso di ritardo nell'ultimare determinati servizi urgenti, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, come sopra detto, verrà applicata una penale pecuniaria di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora di ritardo sul termine prefissato; salvo la rivalsa di maggiori danni che risultassero per non aver ottemperato all'ordine dell'Amministrazione.

## ART. 14

### Contabilità dei servizi

Le prestazioni e le forniture oggetto del presente appalto vengono annotate, man mano che vengono espletate e comunque giornalmente, su un bollettario redatto in doppia copia firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante e dal personale dell'Amministrazione presente al momento. Copia di ogni bolletta sarà consegnata all'Ufficio Tecnico provinciale che eseguirà gli opportuni controlli.

Periodicamente, in genere con cadenza mensile, su richiesta dell'Ufficio, la Ditta provvede ad emettere la relativa fattura inviandola alla provincia di Como. La liquidazione della fattura, da effettuarsi se non sorgono contestazioni entro 90 (novanta) giorni dalla consegna all'Amministrazione costituisce certificazione di regolare esecuzione della prestazione cui si riferisce.

## ART. 15

### Garanzie

*10% di cauzione - art. 113 D. Lgs. 103/20*

L'impresa assegnataria e/o aggiudicataria dovrà versare prima della stipula del contratto una cauzione pari al 5% dell'importo del contratto. La durata della cauzione deve coprire il periodo compreso fra il **1 ottobre 2010 ed il 30 settembre 2013**, data questa entro la quale deve essere approvata la contabilità finale dei servizi appaltati

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più sull'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La rifusione dei danni provocati alle proprietà pubbliche e/o private, ai veicoli, persone in transito, ai mezzi e dal personale dell'impresa durante l'espletamento dei servizi di viabilità invernale, è a carico della stessa impresa aggiudicataria del servizio. Per tale motivo in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, l'appaltatore deve dimostrare il possesso delle prescritte assicurazioni di responsabilità civile per l'espletamento del servizio che è chiamato a svolgere. In ogni caso restano a carico dell'impresa esecutrice del servizio anche i danni che superano il valore del massimale coperto da assicurazione, sollevando in questo modo la provincia di Como ed il personale da essa dipendente da qualsiasi azione di rivalsa da parte di terzi.

## ART. 16

### **Oneri e obblighi diversi a carico dell'impresa**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono a carico dell'Impresa appaltatrice dei servizi

L'impresa appaltatrice si obbliga al rispetto delle seguenti disposizioni di tipo tecnico-organizzativo:

1. far pervenire alla Provincia di Como fotocopia della carta di circolazione del veicolo messo a disposizione per il servizio di viabilità invernale, con riportata la apposita annotazione della M.C.T.C. che lo renda idoneo a circolare durante l'espletamento dei servizi di viabilità invernale;
2. a mantenere sempre, durante i periodi di espletamento del servizio (1 ottobre – 15 maggio) i mezzi e le attrezzature in perfetta efficienza di funzionamento con applicati e funzionali i dispositivi di attacco delle lame e delle turbine. In tali periodi i mezzi potranno anche essere utilizzati per altri servizi, ma devono comunque essere pronti ad operare a semplice richiesta dell'Amministrazione e comunque in caso di necessità;
3. di dotarsi di idonea polizza assicurativa come prescritto dal precedente art. 15;
4. a mettere a disposizione, in caso di eventi meteorologici eccezionali (neviccate o gelate) che dovessero prolungarsi oltre le otto ore continue, personale sostitutivo per la conduzione dei mezzi con cui espletare il servizio senza interruzioni, che non siano quelle relative al rifornimento di carburanti e lubrificanti ed il cambio equipaggio;
5. ad utilizzare per i lavori in economia personale idoneo e dotato dei necessari mezzi ed attrezzi, anche relativamente alle norme antinfortunistiche;
6. a far installare, a propria cura e spesa (compreso l'eventuale adeguamento impiantistico del mezzo ricevente e l'acquisto e predisposizione di adattatori necessari all'installazione), dispositivi di localizzazione satellitare (GPS), atti al rilevamento delle operazioni di sgombero neve e salatura strade. Tali dispositivi, noleggiati dalla Provincia di Como, con contratto triennale e forniti alla ditta appaltatrice, dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e riconsegnati al termine dell'appalto. In caso di rotture o danneggiamenti, sarà imputata alla impresa appaltatrice, la riparazione o la sostituzione (già valutata in € 485,00 oltre IVA) dell'apparecchiatura;
7. ad attivare il dispositivo di localizzazione satellitare (GPS) all'inizio di ogni attività di sgombero neve e/o salatura strada avendo l'accortezza di mantenerlo in attività fino alla cessazione delle operazioni;
8. ad adeguare, alle normative vigenti (Leggi sulla sicurezza e salute sul lavoro n° 123 del 03.08.2007 – DL 81/08 - UNI EN 13021/2009) le attrezzature per lo sgombero neve da utilizzarsi lungo le Strade Provinciali, secondo le indicazioni di seguito riportate:

#### Corpo Lama spartineve:

Le lame spartineve spazzaneve devono essere munite di sistema di assorbimento dell'urto in caso di ostacolo sulla carreggiata.

La sicurezza in caso d'urto puo' essere ottenuta attraverso dispositivi sia meccanici che idraulici ma comunque sempre chiusi da protezioni che, in caso di rottura del sistema antiurto, impediscano la collisione con l'operatore. E' di fondamentale importanza che, una volta posti in essere tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza, sia possibile "oltrepassare" un ostacolo di 50 mm di altezza ad una velocita di 40 KM /H.

Le lame devono essere munite di appositi cartelli e/o adesivi di ammonimento e di segnalazione , in particolare:

- adesivi a strisce bianche e rosse rifrangenti applicati sulle parti piu' esterne dello spartineve , sia nella parte anteriore, sia nella parte posteriore.
- adesivi quadrati (200x200 mm) con freccia rifrangente bianca e rossa, montati nella parte posteriore dello spartineve, orientati in modo che gli automezzi che sopraggiungano dal senso di marcia del trattore, possano essere direzionati al sorpasso, in piena sicurezza.
- adesivi di PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO su entrambi i lati dello spartineve.
- adesivo di SOSTA VIETATA NEL RAGGIO DI AZIONE DELLO SPARTINEVE (5metri / 10 metri), su entrambi i lati.
- adesivo LEGGERE MANUALE USO E MANUTENZIONE.
- adesivo CONTROLLARE FREQUENTEMENTE IL SERRAGGIO DELLA BULLONERIA

#### Bandiere e luci:

BANDIERINE DI SEGNALAZIONE RIFRANGENTI ROSSE E BIANCHE dovranno essere montate su entrambi i lati dello spartineve

LUCI INGOMBRO A LED BIANCO E ROSSO dovranno essere montate su entrambi i lati dello spartineve

#### Matricola:

Sullo spartineve deve essere presente una targhetta con matricola di identificazione riportante i dati dell'attrezzatura

#### Manuali:

Lo spartineve deve avere a corredo un MANUALE USO E MANUTENZIONE PER L'OPERATORE e CATALOGO RICAMBI.

## **ART. 17**

### **Oneri e obblighi diversi a carico dell'Amministrazione**

La provincia di Como s'impegna al rispetto delle seguenti procedure tecnico-amministrative:

1. fornire i cloruri ed altri materiali necessari all'espletamento dei servizi per ogni strada o tronco di essa, qualora non vengano richiesti alla ditta appaltatrice;
2. fornire all'impresa assegnataria e/o aggiudicataria dell'appalto, i dispositivi di localizzazione satellitare (GPS);

3. riconoscere all'impresa assegnataria, un corrispettivo pari ad ore 2 (tariffa art. 3 elenco prezzi unitari € 26,00) per il carico e lo scarico dei cloruri, nonché la pulizia dell'attrezzatura, dopo ogni intervento effettuato;
4. corrispondere all'impresa aggiudicataria un corrispettivo pari ad ore 3 (tariffa art. 9 elenco prezzi unitari € 40,00) per lo scarico completo di un autoarticolato trasportante cloruri.

## **ART. 18**

### **Norme varie**

#### **Provvedimenti conseguenti allo svolgimento del servizio**

L'Impresa non può provvedere alla chiusura di una strada di propria iniziativa, se non debitamente autorizzata.

Durante lo svolgimento dei servizi di viabilità invernale non devono essere lasciati macchine o attrezzi che ingombrino i passaggi sia veicolari che pedonali.

#### **Prescrizioni per lo smaltimento dei materiali di risulta.**

Tutti i materiali di risulta e scarto derivanti dall'esecuzione dell'appalto non riutilizzabili nel processo produttivo e per i quali l'Amministrazione non dispone diversamente, devono essere condotti in discariche autorizzate secondo le norme ed i limiti vigenti al momento dell'appalto stesso.